

OGGETTO: Parere del revisore sulla contrattazione integrativa per gli anni 2023-2024

Contratto Integrativo Aziendale 2023-2025

per l'attribuzione degli istituti contrattuali di carattere giuridico- economico

Comparto Funzioni Locali-Sanità

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Visti

- L'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art.55 del D.Lgs. 150/2009, che prevede: "Il controllo sulla contabilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti da norme di Legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale e dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle Amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art.40, comma 3-quinquies, sesto periodo".
- Le circolari del Ministero delle Finanze-Dipartimento RGS n. 12/2011, n.25/2012, n.15/2014 e n.20/2015 (ultimo capoverso);
- L'art.1, comma 456 della Legge n.147/2013, che dispone: "A decorrere dall'anno 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";
- L'art. 1, comma 236 della Legge 208/2015- Legge di stabilità 2016, che dice: "Nelle more....omissis a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle A.P. di cui all'art1, comma 2 del D:lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";
- L'art.23, comma 2 del Decreto di Riforma Madia D. Lgs. 75/2017, che testualmente recita: "Nelle more, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle A.P. di cui all'art1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."
- La pronuncia della Sezione Autonomie della Corte dei Conti del 09/10/2018 che indica un principio di diritto in base al quale gli aumenti dei Fondi previsti dai CCNL 2016-18 E DAI CCNL 2019-21, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste dai quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita previsti dall'art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.
- il parere già espresso dalla Sottoscritta sulla costituzione dei Fondi per il salario accessorio relativi all'anno 2023 in via provvisoria in data 10/10/2023;

Esaminata:

- L'ipotesi di CIA 2023-25 e l'accordo economico integrativo per gli anni 2023-2024 del 24/07/2024 per il personale dell'area del Comparto Funzioni Locali e del Comparto Sanità;

Rilevato:

- Che i costi della contrattazione integrativa per gli anni 2023-2024 sono stati calcolati nel rispetto dell'applicazione delle norme di Legge in materia con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

CERTIFICA

che, in ragione dei documenti forniti allo scrivente, gli oneri della contrattazione integrativa **per gli anni 2023-2024 sono coerenti con le disposizioni previste dai CCNL e dalle norme di Legge vigenti.**

Pavia, 24 luglio 2024

IL REVISORE

(Dott.sa Antonella Manera)

